



BUNDESAMT FÜR INDUSTRIE, GEWERBE UND ARBEIT
OFFICE FÉDÉRAL DE L'INDUSTRIE, DES ARTS ET MÉTIERS ET DU TRAVAIL
UFFICIO FEDERALE DELL'INDUSTRIA, DELLE ARTI E MESTIERI E DEL LAVORO

3003 Berna, 11 maggio 1977

All'attenzione delle casse
d'assicurazione contro la disoc-
cupazione riconosciute

Comunicazioni e
direttive Nr. 1

Casse d'assicurazione contro la disoccupazione secondo il nuovo
diritto;
Forma giuridica e organizzativa, titolarità e responsabilità

Egrevi signore e signori,

Con l'entrata in vigore dell'ordinamento transitorio si sono avute delle modificazioni sostanziali relative alla forma giuridica e organizzativa delle casse, come anche riguardo alla titolarità e alla responsabilità. Vorremmo qui di seguito fornirvi alcune indicazioni circa questo complesso di questioni. Inoltre troverete in allegato un modello di regolamento delle casse, stilato con la massima concisione, il quale necessita tuttavia, a seconda di circostanze particolari, di un'elaborazione più dettagliata.

I. Forma giuridica e organizzativa delle casse

Secondo il diritto finora vigente, le casse d'assicurazione contro la disoccupazione sussistevano, di regola, come persone giuridiche del diritto pubblico e privato (enti pubblici indipendenti rispettivamente associazioni e cooperative). Ad eccezione di alcune casse pubbliche, che già sotto il vecchio regime giuridico erano gestite

5.77 - 400 i

come enti pubblici non autonomi, le casse erano delle istituzioni indipendenti con organizzazione propria e con capacità giuridica e d'agire; spettava loro il diritto della personalità. Gli assicurati erano i loro membri.

Con l'entrata in vigore, il 1° aprile 1977, dell'ordinamento transitorio, venne a mancare la qualità di socio dell'assicurato. Le casse private non sono pertanto più in grado di nominare i loro organi legalmente prescritti e conseguentemente non possono più sussistere nella forma giuridica antecedente vale a dire come soggetti giuridici indipendenti.

L'ordinamento transitorio (art. 22 cpv 2 del decreto federale sull'istituzione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione detto qui di seguito DACD) statuisce perciò, che le casse sono gestite dai loro attuali titolari; ciò vale per tutte le casse, verossia anche per quelle pubbliche. Pertanto le casse non hanno più alcuna autonomia giuridica nei confronti dei titolari; la gestione della cassa rappresenta un compito pubblico, assunto dal titolare, che, all'occorrenza, può costituire l'unico scopo di un'organizzazione (per es. associazione) istituita a tal fine. A questo riguardo, con il concetto "titolare" sono intesi gli enti di diritto pubblico, nonché le associazioni dei lavoratori rispettivamente - trattandosi di casse finora paritetiche - le organizzazioni padronali nel senso degli ex-fondatori (cfr. testo francese: "... fondateurs") e, eventualmente, anche una singola azienda che aveva fondato una cassa di assicurazione contro la disoccupazione. E' inoltre concepibile che più soggetti giuridici indipendenti (p. es. associazioni o aziende), i quali avevano insieme già fondato una vecchia cassa, risp. appartenevano quali membri dei datori di lavoro ad una cassa paritetica, assumono in comune la titolarità della nuova cassa; occorre nondimeno considerare che, in questo caso, potrebbero sorgere determinate complicazioni nel

comportamento verso l'esterno (facendo valere dei diritti nei confronti di terzi) che potevano essere evitate mediante la costituzione di un unico soggetto giuridico - di norma un'associazione -.

Durante la validità dell'ordinamento transitorio non possono essere istituite nuove casse (art. 6 cpv 3 DACD). Sotto questo divieto non cade la fusione, in un'unica cassa, di parecchie casse attuali, eventualmente anche con un nuovo titolare, che non deve necessariamente risultare da un'associazione degli attuali titolari. E' parimenti possibile che una cassa la quale non possedeva finora alcun vero e proprio titolare, giuridicamente diverso dalla stessa, - ciò che capitava per le casse paritetiche - venga assunta da un nuovo titolare (per es. un'organizzazione padronale). Competente per una siffatta decisione è, da parte della cassa partecipante, esclusivamente l'organo della cassa che fa stato secondo la vecchia forma giuridica (vale a dire l'assemblea generale o dei delegati compreso il rappresentante dei lavoratori).

In particolare, durante l'ordinamento transitorio:

- a. le casse pubbliche sono: istituzioni pubbliche non autonome oppure semplicemente divisioni amministrative degli enti pubblici interessati; i diritti e gli obblighi di tali istituzioni sono attribuiti agli enti pubblici nella cui amministrazione essi sono inglobati;
- b. le casse private (unilaterali e finora paritetiche) sono: parte integrante del soggetto giuridico agente quale titolare (federazione, associazione, azienda); soltanto a quest'ultimo spetta il diritto della personalità e gli vengono attribuiti i diritti e gli obblighi della cassa.

II. Titolarità e responsabilità

Essendo, di norma, le casse rette dal diritto antecedente persone giuridiche indipendenti, esse disponevano di una gestione e di un patrimonio proprio che garantiva per gli impegni della cassa.

In quanto, secondo il nuovo diritto, una cassa già esistente venga amministrata dall'attuale titolare o da uno nuovo, essa dispone come tale di alcun mezzo che potrebbe essere impiegato come garanzia.

Perciò la responsabilità è stata fundamentalmente addossata unicamente al titolare della cassa (art. 22 cpv 3 DACD). Ove la titolarità sia costituita da più soggetti giuridici indipendenti (per es. associazioni o aziende), essi devono assumersi solidalmente la responsabilità. Non è però sufficiente che il titolare, al momento dell'assunzione della gestione della cassa, dichiari semplicemente di essere disposto ad assumersi la responsabilità, ma occorre accertarsi che esso sia effettivamente capace di assumersi la responsabilità. In generale si ritiene esservi la capacità di assumersi la responsabilità - astrazione fatta per i Cantoni -, soltanto nel caso in cui il titolare ha provveduto, al momento dell'assunzione della gestione della cassa, a costituire una sufficiente riserva di responsabilità (capitale di responsabilità). Qualora successivamente dovesse rivelarsi che il titolare non è in grado di adempiere gli obblighi derivanti dalla sua responsabilità, si dovrebbe revocare il riconoscimento della cassa.

Quale riserva di responsabilità non entrano in linea di conto nè il capitale d'esercizio a disposizione del titolare per la gestione della cassa, il quale appartiene giuridicamente al fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione, nè

- dopo la ripartizione del capitale della cassa - (art. 32 DACD) i rimanenti due terzi del capitale sociale e del fondo di compensazione delle quote, i quali devono essere devoluti ad uno scopo sociale. Il titolare della cassa deve fornire la rispettiva riserva di responsabilità mediante mezzi propri. A tale proposito possono tuttavia essere utilizzati determinati fondi speciali, quali gli esistenti fondi d'aiuto delle casse o parti di essi. La capacità di assumersi la responsabilità può essere garantita anche mediante una congrua assicurazione cauzionale. In ogni caso l'Ufficio di compensazione deve appurare se la capacità di assumersi la responsabilità è garantita in misura sufficiente.

III. Prescrizioni delle casse

Con la revoca dell'indipendenza giuridica delle casse sono divenute inoperanti anche le prescrizioni delle casse precedenti, chiamate di regola "statuti delle casse". Nondimeno, anche in base al nuovo diritto -- sebbene in misura meno estesa -- sono necessarie talune "prescrizioni delle casse", le quali devono essere emanate dal titolare. Per motivi pratici è opportuno pubblicarle separatamente, possibilmente sotto forma di un regolamento della cassa.

E' lasciato alla discrezione dei titolari di casse private di menzionare nel loro statuto generale la funzione di una cassa di disoccupazione - per es. quale fine speciale -. Ovviamente le associazioni che vengono fondate espressamente per assumere la funzione di titolare di una cassa, necessitano degli statuti prescritti dall'articolo 60 dell'CC, i quali disciplinano il fine, i mezzi e gli organi dell'associazione; tuttavia anche in questo caso le effettive prescrizioni della cassa devono essere recepite in un regolamento speciale. I titolari delle casse pubbliche strutturano le prescrizioni della loro cassa nella forma richiesta dal diritto cantonale pubblico.

Il regolamento della cassa deve contenere almeno:

- a. L'esatta designazione del titolare e della cassa, all'occorrenza anche quella della (e) cassa (e) precedente (i);
- b. le principali prescrizioni relative alla gestione della cassa (per es. competenze, diritto di firma) e la norma secondo cui, nell'ambito della gestione della cassa, le persone competenti rappresentano in modo vincolante il titolare nei confronti dell'esterno;
- c. il riconoscimento del principio di responsabilità da parte del titolare, nell'ambito delle prescrizioni di diritto federale;
- d. la definizione della cerchia dei beneficiari;
- e. le eventuali indicazioni sull'esistenza di sezioni della cassa, come pure i loro compiti e le loro attribuzioni.


Inoltre il regolamento della cassa può contenere altre disposizioni, per esempio riguardanti i locali di gestione, gli orari di servizio, ecc.

Il regolamento della cassa dev'essere sottoposto al nostro Ufficio per approvazione (art. 38 cpv 3 DACD). In seguito esso dev'essere esposto nei locali di gestione accessibili ai beneficiari oppure consegnato su richiesta a quest'ultimi.

Confidando che queste indicazioni vi faciliteranno l'elaborazione di un regolamento della cassa, vi preghiamo di gradire l'espressione della nostra massima stima e considerazione.

UFFICIO FEDERALE DELL'INDUSTRIA,
DELLE ARTI E MESTIERI E DEL LAVORO
Sezione per l'assicurazione
contro la disoccupazione

Il capo:



Jost

Appendice:

- Regolamento modello

Per conoscenza agli

Uffici cantonali del lavoro

REGOLAMENTO DELLA CASSA

Art. 1

Gestione della cassa e titolarità

¹Visto l'articolo 22 capoverso 2 del Decreto federale dell'8 ottobre 1976 sull'istituzione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione (ordinamento transitorio) (detto qui di seguito "Decreto") il/la¹⁾ restisce, quale titolare, a decorrere dal 1° aprile 1977, sotto il nome di
....., una cassa di disoccupazione giusta le prescrizioni della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione.

²Il titolare subentra, in quanto la corretta gestione della cassa lo esiga, in materia di diritti e di obblighi all'antecedente cassa d'assicurazione contro la disoccupazione²⁾ riconosciuta giusta l'articolo 6 e seguenti della legge federale del 22 giugno 1951 sull'assicurazione contro la disoccupazione (chiamata qui di seguito "legge").

Art. 2

Persone responsabili della gestione della cassa

¹Per la gestione della cassa è (sono) responsabile (i)³⁾:

- a. il gerente della cassa
- b. eventualmente un sostituto
- c. (eventualmente altri funzionari)

- 1) Nome e sede del titolare
- 2) Nome e sede della cassa antecedente (in caso di fusione: menzionare le singole casse)
- 3) Se del caso delimitare la competenza e la responsabilità per le singole funzioni

d. (eventualmente una commissione di sorveglianza)

Essi firmano¹⁾

²⁾I funzionari responsabili della cassa, (ed eventualmente la commissione di sorveglianza) sono designati dal²⁾ (rispettivamente nominati³⁾).

³⁾In tutte le questioni riguardanti la cassa il titolare è rappresentato in modo vincolante verso l'esterno dai responsabili della gestione della cassa. Essi sono segntamente autorizzati ad emanare disposizioni giusta l'articolo 50 capoverso 1 della legge e a rappresentare il titolare in caso di vertenza giudiziaria. Inoltre essi dispongono, nell'ambito della gestione della cassa, del capitale d'esercizio. Del rimanente i loro obblighi sono retti dalle prescrizioni legali come pure dalle istruzioni dell'Ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 3

Responsabilità del titolare

Il titolare assume (i titolari assumono) nei confronti dell'Ufficio di compensazione la responsabilità della cassa, nell'ambito dell'articolo 22 capoverso 3 del Decreto federale, (in modo solidale) e provvede (provvedono) per una congrua garanzia da stabilire d'intesa con l'Ufficio di compensazione.

1) Disciplinamento del diritto di firma

2) Competente organo del titolare

3) Questo capoverso può cadere qualora le persone responsabili vengano designate per nome.

Art. 4

Cerchia dei beneficiari

La cassa è aperta a tutti i lavoratori aventi diritto¹⁾.

Art. 5

Sezioni / uffici di pagamento fuori sede

La cassa si suddivide nelle seguenti sezioni (..... la
cassa gestisce uffici di pagamento a)²⁾

.....
(Luogo e data)

.....
(Firma giuridicamente valida del
competente organo del titolare
della cassa)

-
- 1) In caso di limitazione della cerchia dei beneficiari: Rispettiva formulazione restrittiva. In caso di limitazione in base al domicilio occorre considerare eventualmente anche i frontalieri dello Stato confinante (disoccupazione parziale) (Tuttavia, i frontalieri proveniente dalla Repubblica federale di Germania possono -- in caso di disoccupazione parziale --, per ora, percepire delle prestazioni soltanto presso le casse pubbliche dei cantoni di frontiera, in base all'accordo del 27 febbraio 1976 stipulato con la RFT)
 - 2) Eventuali ulteriori indicazioni riguardanti le delimitazioni geografiche, l'organizzazione, le competenze ecc.